

Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 14.05.2015

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA  
IV SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2014 promossa da:

**CLIENTI**

*ATTORE/I*

contro

**BANCA**

*CONVENUTO*

Il Giudice dott. Concetta Grillo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/03/2014, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i CLIENTI chiedevano condannarsi la convenuta BANCA alla restituzione delle somme che gli stessi asserivano avere indebitamente versato in dipendenza di contratto di mutuo sottoscritto in data 11.10.2002 per l'originario importo di 78.000.00, all'uopo deducendo che in tale contratto erano stati pattuiti interessi moratori a tasso superiore a quello soglia e che ciò comportava la parziale nullità del contratto con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1815 c.c. nessuna somma era dovuta a titolo di interessi.

Rilevando che avevano versato nel corso degli anni la complessiva somma di E 84.981,72 chiedevano che, imputati tutti i versamenti alla sorte capitale, la banca venisse condannata alla restituzione dell'importo di E 6.981,72 versato indebitamente.

Deducevano in linea subordinata l'illegittimità del contratto di mutuo che prevedeva un piano di ammortamento alla francese che di fatto comportava una illegittima ricapitalizzazione anatocistica degli interessi e chiedeva condannarsi la banca convenuta al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale di volta in volta in vigore.

Costituitasi in giudizio la Banca nazionale del Lavoro contestava sia la domanda principale che quella subordinata proposta dai ricorrenti deducendo, in particolare con riguardo agli interessi la non usurarietà degli interessi pattuiti; l'impossibilità di censurare come usurari gli interessi moratori, potendosi ritenere usurari solo gli interessi corrispettivi, e quanto allo specifico piano di ammortamento la piena legittimità dello stesso.

Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda con condanna al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

I ricorrenti, premessa l'esistenza di un contratto di mutuo con l'istituto di credito convenuto regolarmente onerato (almeno) sino al momento della proposizione del ricorso, formulano in via principale domanda di ripetizione di indebito deducendo l'usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, soprattutto con riferimento a quelli moratori; la conseguente non debenza, ex art. 1815 comma 2 c.c., di alcun tasso di interesse, né con riguardo agli interessi corrispettivi, né con riguardo agli interessi moratori; l'intervenuto totale pagamento della sorte capitale di cui al contratto di mutuo (dovendosi imputare tutti i versamenti effettuati al capitale) e il diritto ad ottenere la restituzione della somma di E. 6.981,72 versata in eccesso rispetto a quella ottenuta a titolo di mutuo.

Le questioni giuridiche poste a questo giudice nel presente procedimento e che devono essere risolte per potere decidere le controversie, sono sostanzialmente due.

Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 14.05.2015

La prima attiene alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori, quesito al quale la difesa dei ricorrenti fornisce risposta positiva, mentre risposta negativa fornisce invece la difesa di parte convenuta.

La seconda questione, che si pone solo laddove si ritenga possibile configurare usurari anche gli interessi moratori, attiene invece alle conseguenze nel caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche degli interessi corrispettivi: in tal caso, infatti, ad avviso della difesa dei ricorrenti, nessun interesse, né corrispettivo né moratorio, sarebbe dovuto; mentre ad avviso della difesa della convenuta, non sarebbero dovuti i soli interessi moratori, mentre rimarrebbero dovuti gli interessi corrispettivi, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura.

a) La prima questione va risolta nel senso che anche gli interessi moratori possano essere censurati come usurari.

Sul punto, deve certamente darsi atto alla difesa della convenuta che la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori, può essere supportata da seri argomenti letterali e sistematici, posto che la figura tipica dell'usura è quella disegnata dall'art. 644 c.c. il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità*", sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi; e che una conferma di ciò può essere ricavata anche dall'art. 19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento.

Del resto parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto nel tempo tale soluzione che ritiene di meglio armonizzare i principi dell'ordinamento e la necessità di effettuare uno scrutinio anche sull'ammontare degli interessi moratori, utilizza' non la normativa sull'usura riconducendo la previsione contrattuale di interessi moratori nell'alveo delle clausole penali, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, del potere equitativo di riduzione attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c.

Preferibile, e per certi aspetti imposta dalla recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità appare la diversa ricostruzione che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori.

Sul punto, pare infatti decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi "*convenuti a qualunque titolo*", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

Ed invero, sin dalla sentenza di Cass. n. 5286/2000 la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (nello stesso senso anche le successive Cass. n. 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).

La tesi che si è detto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "*plausibile*" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori".

Detto quindi che lo scrutinio sulla non usurarietà va effettuato sia sugli interessi corrispettivi, sia sugli interessi moratori, va poi chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito. Infatti, il riferimento operato da Cass. n. 350/2013 alla "*determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora*",

*Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 14.05.2015*

intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso determinati convenzionalmente nella misura di una maggiorazione del 3% degli interessi corrispettivi.

In sostanza, è necessario siano non usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio (quest'ultimo non di rado calcolato con una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, come nel caso analizzato dalla citata sentenza di legittimità) concretamente applicati; ma in tutta evidenza, irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un '*non tasso*' od un '*tasso creativo*', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

b) Accertata la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi moratori, occorre prendere posizione sul secondo dei problemi più sopra indicati, e cioè capire se, in caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi, nessun interesse sia dovuto ex art.1815 comma 2 c.c., né corrispettivo né moratorio, così come sostenuto dagli opposenti; ovvero se solo gli interessi moratori siano non dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., rimanendo invece dovuti gli interessi corrispettivi, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura, così come sostenuto dalla difesa dell'opposta.

Tanto premesso, ritiene il Giudice che, in assenza di precedenti di legittimità sul punto, debba essere preferita quest'ultima tesi, con la conseguenza che l'usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.

Sul punto occorre muovere dal differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.

Da ciò discende che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari; tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s'applica comunque quello corrispettivo o legale.

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata dagli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 c.c. Così facendo, la clausola che prevede gli interessi moratori,

*Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 14.05.2015*

in quanto nulla, è e resta *tamquam non esset*; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista.

Il principio di diritto che può allora essere enucleato è quello in base al quale, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Tali conclusioni, in assenza di giurisprudenza di legittimità sul punto, sono coerenti con la maggioritaria giurisprudenza di merito edita, alla quale qui si intende dare continuità (cfr. Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014. Contra e nel senso invocato dagli oppositori, cfr. però App. Venezia n. 342/2013, Trib. Udine 26/9/2014, Trib. Parma ord. 25/7/2014, Trib. Padova 8/5/2014).

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, va osservato che nessuna deduzione è stata svolta sulla applicazione in concreto al rapporto de quo degli interessi moratori, avendo i ricorrenti dedotto il regolare pagamento di tutte le rate di mutuo secondo il piano di ammortamento redatto tenendo conto del tasso fissato per gli interessi corrispettivi che risulta senz'altro contenuto entro il tasso soglia.

Ne consegue che lo stesso appare dovuto non incidendo un'eventuale nullità della clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi moratori al tasso richiesto sulla debenza.

Ciò ritenuto con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi moratori va esaminata l'ulteriore questione sollevata dai ricorrenti che hanno dedotto l'illegittimità del calcolo delle rate dovute applicando il c.d. ammortamento alla francese.

Sul punto è sufficiente richiamarsi all'orientamento già seguito da questa sezione del tribunale che ritiene legittimo tal criterio di calcolo.

Come osservato da questo tribunale (sentenza resa nel procedimento 90600277/13 R.G.A.C.). "Con il termine di "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) [cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014] 1a giurisprudenza di merito oramai pressochè unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014)..

Il ricorso ve per tali ragione rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

*Ordinanza, Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, 14.05.2015*

**P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia n. 17489/14 rigetta la domanda; condanna i ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in complessivi 1.900.00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali

Si comunichi.

Catania 14 maggio 2015

Il giudice  
Dott.ssa CONCETTA GRILLO

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

**EX PARTE CREDITORIS**